



COMUNE DI COLLEDARA
Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 201

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO LL.PP.

N. 153 DEL 21-09-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 2 DEL D.LEG.VO 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SMI PER DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009 E SUCCESSIVI. DITTA LELLI EMILIA AMINTA STEFANIA - IMMOBILE AD USO ABITATIVO - Scheda Aedes n.75826 del 8 agosto 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di settembre, il Sindaco TIBERII MANUELE

Premesso:

- che in data 06 aprile 2009 si verificarono eventi sismici che colpirono la città de L'Aquila in particolare, l'intera regione Abruzzo ed anche il territorio comunale di Colledara che venne inserito nel cosiddetto "cratere sismico";
- che conseguentemente furono effettuati nel territorio comunale sopralluoghi da parte delle squadre della Protezione Civile per le verifiche;
- che, in particolare, riportarono gravi danni vari edifici / immobili di proprietà di privati in cui risiedevano molti cittadini ed altri immobili ad uso abitativo;

Tenuto conto:

- che l'art. 2, comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:

- a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (comma 1);
- b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
- c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 5);
- d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- che l'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;
- che l'art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce:
- a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;
- b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Vista la cheda Aedes n.75826 redatta dai tecnici della Protezione Civile in data 8 agosto 2009 squadra n.5680, con la quale venne dato un esito "F **EDIFICIO INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO**" all'immobile sito in frazione Villa Ilii di Colledara Fg 15 particella n.107 destinato ad uso abitativo;

Rilevato che, a causa di ulteriori diversi e ripetuti fenomeni ed eventi sismici, il potenziale pericolo esterno risulta oggi non essere piu' scongiurabile ;

Rilevato che l'esito di cui alla sopra citata scheda interessa l'unità immobiliare di proprietà dei Sigg.
 - *LELLI EMILIA AMINTA STEFANIA, nata a Montefino il 26/08/1942, C.F. LLLMMN42M66F500B (proprietara per 1/2);*
 - *VALERIANI ITALO, nato a Teramo IL 05/12/1938, C.F. VLRTL38T05L103Q (proprietario per 1/2);*

Tenuto conto

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità privata;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimento volto ad assicurare immediata e tempestiva tutela dell'incolumità privata, mediante provvedimenti finalizzati ad assicurare piena

garanzia agli interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto

- che è necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;

Richiamate le Ordinanze consequenziali e vigenti adottate per il sisma del 6 aprile 2009 e succ da parte degli organi competenti per la ricostruzione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo.

Visto l'articolo 16 del d.P.R. n. 66/1981;

DISPONE LA NOTIFICA

dell'esito “**F EDIFICIO INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO**” del sopralluogo effettuato dalla squadra n.5680 in data 08 agosto 2009 dalla Protezione Civile sull'immobile sito in Frazione Villa Ilii, Colledara Fg 15 particella n.107- destinato ad abitazione non utilizzato, di proprietà di:

- sig. DI CRESCENZO Alberto, nato ad Atri il 21/08/1962, C.F. DCRLRT62M21A488Y (usufruttuario per 1/1);
- sig. DI CRESCENZO Saverio, nato ad Atri il 09/10/1986, C.F. DCRSVR86R09A488W (nudo proprietario per 1/1);

DICHIARA

L'INAGIBILITA' dell'immobile contraddistinto al Catasto di Teramo al foglio 15 p.lla 107 , di proprietà di:

- *LELLI EMILIA AMINTA STEFANIA, nata a Montefino il 26/08/1942, C.F. LLLMMN42M66F500B (proprietara per 1/2);*
- *VALERIANI ITALO, nato a Teramo IL 05/12/1938, C.F. VLRTLI38T05L103Q (proprietario per 1/2);*

ORDINA

L'INTERDIZIONE ALL'USO ai proprietari dell'immobile sopra descritto ed al momento identificato:

- di installare adeguata segnaletica che indichi l'inagibilità dell'edificio;
- fatte salve successive ulteriori verifiche, di attivarsi all' immediata interruzione del gas metano se ne è fornito;

AVVISA

- che resta onere dei proprietari la conservazione del bene finalizzata ad evitare un ulteriore aggravamento dello stato di danno;
- che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art.650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo entro n30 giorni dalla notifica.

DISPONE

- l'esecuzione forzata di interdizione all'uso, in caso di inottemperanza, con l'ausilio della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia

- la notifica della presente Ordinanza:
 - ai Sigg. - *LELLI EMILIA AMINTA STEFANIA*, C.F. *LLLMMN42M66F500B* e *VALERIANI ITALO*, C.F. *VLRTL138T05L103Q*
 - al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
 - al Sig. Questore della Provincia di Teramo
 - al Sig. Comandante del Comando Carabinieri di Tossicia
 - al Comando della Polizia Municipale di Colledara
 - al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
 - alla 2iretegas fax 052/93473328 o pec: 2iretegas@2iretegas.it
 - sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona interessata.

SI ALLEGA SCHEDA Aedes n.75826 del 08/08/2009

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
TIBERII MANUELE

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
DE FLAVIIS MAURO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-09-2017 al 06-10-2017, n°
Lì 21-09-2017

IL MESSO COMUNALE
POLISINI FRANCO